REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 28 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: RENATO CLAUDIO MINARDI
Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

_____

sulla proposta di atto amministrativo n. 82

a iniziativa del Consigliere Minardi

presentata in data 14 luglio 2020

_____

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 DICEMBRE 2019, N. 104 CONCERNENTE: "PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (PIANO GIZC), AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2004, N. 15"

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2019, n. 104 concernente "Piano di gestione integrata delle zone costiere (PIANO GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Considerato che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del suddetto Piano (Parte B), nel Titolo III, contenente la disciplina diretta a garantire una tutela attiva della c.d. "Fascia di rispetto" (comprensiva del demanio marittimo e delle aree inondabili secondo la Direttiva Alluvioni 2007/60/UE e il Protocollo del Mediterraneo, ratificato dalla UE nel settembre 2010) da ulteriore consumo di suolo, all'articolo 26, commi 2 e 3, prevedono quanto segue:

"2. Le presenti norme non si applicano … OMISSIS … a piani, programmi e progetti già adottati o approvati, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che ne sia valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l'interferenza dell'equilibrio idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi del DPR 357/1997.

3. Per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, le prescrizioni di cui alle presenti norme, applicate all'interno della "fascia di rispetto" e del perimetro inondabile Tr > 100, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati a far data dalla pubblicazione della definitiva approvazione del presente Piano sul BUR.";

Preso atto che, l'articolo 22, commi 1 e 6, delle medesime NTA consente, all'interno della suddetta "fascia di rispetto", gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione) secondo le modalità regolamentate in modo dettagliato nella Tabella 1 (Manufatti ed interventi consentiti all'interno della zona dei 100 metri) e Tabella 2 (Manufatti ed interventi consentiti all'esterno della zona dei 100 metri);

Rilevato che alcune Amministrazioni comunali hanno segnalato la necessità di mutare, all'interno della "fascia di rispetto", la destinazione d'uso delle volumetrie già considerate come potenzialmente edificabili in base alle previsioni dei propri strumenti urbanistici vigenti, mediante approvazione di apposite varianti urbanistiche;

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che tali varianti, in quanto approvate in vigenza del Piano GIZC, non beneficiando della esenzione prevista nel citato comma 2 dell'articolo 26, devono rispettare le prescrizioni di carattere urbanistico contenute nelle citate NTA in quanto di carattere immediatamente vincolanti, ai sensi del citato comma 3 del medesimo articolo;

Constatata quindi l'opportunità di procedere ad una modifica del suddetto articolo 22 al fine di contemperare le esigenze di alcuni comuni marchigiani dirette ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle mutate condizioni di fatto con la finalità primaria del Piano GIZC e cioè quella di garantire una "tutela attiva" della zona costiera, evitando ulteriore consumo di suolo e minimizzando l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;

Considerato inoltre che l'articolo 7 delle NTA del Piano GIZC, Titolo II (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo) dispone che la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, delle NTA, i Piani particolareggiati di spiaggia di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) disciplinano gli interventi da realizzare nelle aree del demanio marittimo nel rispetto delle disposizioni concernenti la gestione integrata delle zone costiere, stabilendo criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, al fine di salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale;

Rilevato che le opere e/o manufatti che possono essere realizzati sulle aree del demanio marittimo sono esclusivamente quelli di cui all'articolo 3, comma 6, delle NTA del Piano GIZC nel rispetto di quanto disposto dal Titolo III delle medesime NTA;

Rilevato che alcune amministrazioni comunali non hanno ancora approvato i piani particolareggiati di spiaggia ovvero, pur avendo provveduto in tal senso, hanno lasciato tratti di costa non regolamentati, pregiudicando i soggetti privati che svolgono attività in quelle aree, i quali si ritrovano di fatto bloccati nello sviluppo della loro impresa anche qualora le loro proposte siano rispettose dei criteri e delle limitazioni del Piano GIZC;

Rilevato che le risorse a disposizione dei comuni, anche ai fini della pianificazione del

Vista la proposta del consigliere regionale Renato Claudio Minardi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di apportare nell'Allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 dicembre 2019, n. 104 concernente: "Piano di gestione integrata delle zone costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15", alla parte B (Norme tecniche di attuazione), nel Titolo III (Fascia di rispetto) le seguenti modifiche:

territorio, sono spesso limitate e pertanto destinate alle sole attività di maggior rilievo o urgenza;

Preso atto della necessità di supportare la ripresa economica, agevolando modesti investimenti che, pur incidendo in modo poco significativo nel contesto ambientale, consentono lo svolgimento ed il miglioramento di piccole attività economiche;

Constatata quindi l'opportunità di procedere ad una modifica del citato articolo 13 al fine di soddisfare le esigenze delle attività esistenti nelle zone demaniali, senza eludere la finalità primaria del Piano GIZC ma introducendo una forma di semplificazione procedurale per la realizzazione di piccoli interventi, comunque conformi al suddetto Piano;

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Identico

D E L I B E R A

di apportare nell'Allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 dicembre 2019, n. 104 concernente: "Piano di gestione integrata delle zone costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15", alla parte B (Norme tecniche di attuazione), nel Titolo III (Fascia di rispetto) le seguenti modifiche:

- **all'articolo 13 (Piani particolareggiati di spiaggia), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:**

"8 bis. In assenza di piani particolareggiati di spiaggia approvati o adottati dai comuni, possono comunque essere attuati gli interventi di cui all'articolo 22, purché gli stessi non comportino la realizzazione di volumetrie superiori a 50 metri cubi e rispettino i

- all'articolo 22 (Disciplina della "fascia di rispetto" e delle aree Tr >100), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  "9 bis. All'interno della fascia di rispetto è consentito il cambio della destinazione d'uso delle volumetrie potenzialmente edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Qualora dalla variazione di destinazione d'uso derivi un incremento dell'esposizione, come definita dalla delibera di Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 53, la medesima è ammessa a condizione che venga ridotto del 20 per cento il potenziale edificatorio previsto dagli strumenti urbanistici vigenti sia in termini di volumetria complessiva che di superficie coperta.".

criteri di cui al comma 4, per quanto applicabili. Resta comunque ferma l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia nonché il rispetto dei piani sovraordinati.";

- all'articolo 22 (Disciplina della "fascia di rispetto" e delle aree Tr >100), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. All'interno della fascia di rispetto è consentito il cambio della destinazione d'uso delle volumetrie potenzialmente edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti **a condizione che il potenziale edificatorio da essi previsto sia in termini di volumetria complessiva che di superficie coperta venga ridotto del 10 per cento.** Qualora dalla variazione di destinazione d'uso derivi un incremento dell'esposizione, come definita dalla delibera di Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 53, la medesima è ammessa a condizione che **il suddetto potenziale edificatorio venga** ridotto **almeno** del ~~20~~ **25** per cento**.** ~~il potenziale edificatorio previsto dagli strumenti urbanistici vigenti sia in termini di volumetria complessiva che di superficie coperta.".~~